

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	SECURITY INTEREST		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Unoerre Industries S.p.A.		12/10/2010	JOINT STOCK COMPANY: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		
Street Address:	Piazza Salimbeni n. 3		
City:	Siena		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY		
Name:	Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.		
Street Address:	Via Carlo Magno n. 7		
City:	Firenze		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2495750	UNOAERRE	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(212)791-7276		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	(212) 791-7200		
Email:	ceb@hartbaxley.com		
Correspondent Name:	Charles E. Baxley		
Address Line 1:	90 John Street - Suite 403		
Address Line 4:	New York, NEW YORK 10038-3242		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	16708 B FIAMMENGHI X		

CH \$40.00 2495750

900183191

TRADEMARK
REEL: 004467 FRAME: 0775

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name:

Address Line 1:

Address Line 2:

Address Line 3:

Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:	Charles E. Baxley
Signature:	/CharlesEBaxley/
Date:	02/04/2011

Total Attachments: 50

- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page1.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page2.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page3.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page4.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page5.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page6.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page7.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page8.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page9.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page10.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page11.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page12.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page13.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page14.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page15.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page16.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page17.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page18.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page19.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page20.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page21.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page22.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page23.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page24.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page25.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page26.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page27.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page28.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page29.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page30.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page31.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page32.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page33.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page34.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page35.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page36.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page37.tif
- source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page38.tif

source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page39.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page40.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page41.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page42.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page43.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page44.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page45.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page46.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page47.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page48.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page49.tif
source=Pledge 2 - Translation deed of pledge#page50.tif

ZABBAN-NOTARI-RAMPOLLA & Associated

20123 – MILANO – Via Metastasio, 5 - phone 02 433371 – fax 02 43337337

REGISTERED Revenue Agency Milano 6

Date 13 .12 .2010

Number 13676 Series 1T

168,00 euros

ZABBAN-NOTARI-RAMPOLLA & Associated

20123 – MILANO Via Metastasio, 5 - phone 02 433371 fax 02 43337337

Prof Mario Notari - Notary

Dr Filippo Zabban – Notary

Dr Stefano Rampolla - Notary

Dr Stefano Becelli - Notary

DEED

10th December 2010

Docket N. 61.280/9.643

NOTARY PUBLIC FILIPPO ZABBAN

DEED OF PLEDGE ON TRADEMARKS

between

UNOAERRE INDUSTRIES S.P.A.

(as the Pledgor)

and

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

(as the Sponsor Bank, the Leader Bank and Pledgee Creditor)

and

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.

(as the Sponsor Bank and Pledgee Creditor)

DEED OF PLEDGE

BETWEEN

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., having its registered office in Siena, Piazza Salimbeni n.3, with a fully paid-up stock of 4.502.410.157,20 euros, Fiscal Code, VAT number and registration number in the Companies Register of Siena 00884060526, Economic Administrative Register number 97869, Leader Company of Monte dei Paschi di Siena Banking Group registered in the Register of Bank Groups under the number 1030.6, duly represented by Mister Massimo Rovetini, born in San Quirico d'Orcia on August the 16th 1956, resident in the Company seat, as the Corporate Territory Manager of Tuscany South Territory Area, with all his powers provided by the Bank General Manager proposal and approved by the Board of Directors on October the 2nd 2008 (registered in the Companies Register of Siena on February the 4th 2009 under number 16682 completed by the written notification registered on February the 9th 2009 under number 2014), as well as all the powers that resulted in the Power of Attorney issued by the Notary Public Massimo Pagano from Siena on 9th April 1997 docket 3246\1150, which is attached, in true copy, to the deed under the letter "B" dated today under the docket number 61278/9642 Notary Public Filippo Zabban from Milan, (hereinafter referred to as "MPS" or the "**Leader Bank**"),

INTESA SANPAOLO S.P.A., having its registered office in Turin, Piazza San Carlo n. 156, with a fully paid-up stock of 6.646.547.922,56 euros, VAT number 10810700152, Fiscal Code and registration number in the Companies

Register of Turin 00799960158, Economic Administrative Register number 947156, Leader Company of Intesa San Paolo Banking Group registered in the Register of Bank Groups under the number 3069.2, represented by Mister Paolo Elia, born in Padova on August the 19th 1963 (under the power of attorney of the Notary Public Ettore Morone from Turin on date 12th July 2007, under the number 110127\17365, registered at the Revenue Agency – Office Turin 3 – on July 17th 2007, under the number 9475, Series 1T, which is attached, in true copy, to the letter “B” of the Deed on date 17th July 2008 under the number 57970/8674 of my repertory, registered at the Revenue Agency – Milan Office 6 on 21st July 2008 under the number 21410, Series 1T), which participates in the present deed as the mandatory company of **CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA**, with its registered office in Florence, Via Carlo Magno n.7, with stock Capital of euros 828.836.017,00, Fiscal Code, VAT number and registration number in the Companies Register of Florence 04385190485, registered in the Register of the Bank Groups under the number 3069.2, under the certified copy of Power of Attorney, Notary Public Luigi Rogantini Picco on date 21st September 2009, docket number 12261\4396, which is attached, in true copy, to the deed under the letter “C” dated today under number 61278/9642 Notary Public Filippo Zabban from Milan, the mandatory has specified that Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A (hereinafter referred to as “**CariFirenze**”), as the Pledgee Creditor, has issued all the necessary permissions for the transaction.

- on one side –

and

UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A., having its registered office in Arezzo,

località San Zeno Strada E 5, with a fully paid-up stock of 120.000,00 euros, Fiscal Code, VAT number and registration number in the Companies Register of Arezzo 02039680513, registration number in the Economic Administrative Register 157232. The representative of the Company states that the company has one shareholder and it is controlled and organized by Realizzazioni e Bonifiche Arezzo S.p.A., in liquidation with the composition of creditors procedure, represented by Mister Gino Faralli, born in Civitella Val di Chiana on the 4th of September 1956 as the President of the Board of Directors of the Company, resident for his office in the company headquarters, under the power of the Boards of Directors deliberation on date 7th December 2010, whose minutes, with its certified abstract, is attached to the present deed under the letter “A”, as the pledgor (hereinafter referred to as the “**Pledgor**”).

- on the other side -

PREMISES

OMISSIS from line 2 of page 3 to line 13 of page 3

(C) until today’s date, the Pledgor is the owner of the trademarks indicated in the Attachment (C) (each individually, a “**Trademark**” and, collectively, the “**Trademarks**”) duly registered or pending at the Italian Patent and Trademark Office in Rome (“**UIBM**”) or at the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) in Alicante (“**UAMI**”) or at the *Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle* (“**OMPI**”), this is expected after their definitive assignment from the company Realizzazioni e Bonifiche Arezzo in liquidation with the composition with creditors procedure (already Uno A Erre Italia S.p.A.) to the company UNOAERRE

Industries S.p.A., on 7th December 2010, authorized by a measure of the Arezzo Civil Court on December 3rd, 2010.

OMISSIS from line 22 of page 3 to line 2 of page 5

3. PLEDGE

To guarantee all the Obligations Guarantees (as hereinafter specified), the Pledgor, by this present Deed of Pledge, definitively pledges the Trademarks in first pledge and proportionally in behalf of the Pledgee Creditors which agree, pursuant to and in accordance with the Article 2784 and those following in the Civil Code, Article 138 in the C.P.I. and Rule 20 of the Regulations (the Trademarks hereinafter referred to as the “**Pledge Object**”).

OMISSIS from line 9 of page 5 to line 7 of page 17

ATTACHMENTS LIST

Under letter A, the attachment to the deed named Attachment (i) The Pledgor’s Powers

Under letter B, the attachment to the deed named Attachment (A) Loan Highlights

Under letter C, the attachment to the deed named Attachment C Trademarks

Under letter D, the attachment to the deed named Attachment 9.1 Example of Warranty

Under letter E, the attachment to the deed named Attachment 15.4(B) The deed of recognition in accordance with the Article 15.4 B

Milan, December 10, 2010

The Sponsor Banks: **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

Signed Massimo Rovetini

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.

Signed Paolo Elia

The Pledgor **UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A.**

Signed Gino Faralli

Docket n. 61280

Collection n. 9643

CERTIFICATION

The Year two thousand and ten, on the 10th of the month of December, in Milan, at Via Metastasio n.5,

Before me Dr. Filippo Zabban, Notary Public in Milan, member of the Board of the Notarial District of Milan, at 15,35, the following Sirs appeared:

- Gino Faralli born in Civitella Val di Chiana on the 4th of September 1956, resident for his role in Arezzo, località San Zeno, Strada E 5, in the capacity indicated in the deed,

- Massimo Rovetini born in San Quirico d'Orcia on the 16th of August 1956, resident for his role in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, in the capacity indicated in the deed,

- Paolo Elia, born in Padova on the 19th of August 1963, resident for his role in Turin, Piazza San Carlo n. 156, in the capacity indicated in the deed

whose personal identities I Notary Public am certain. They have undersigned the above deed in the margin and at the end and the attachments "B", "C", "D", "E", subject to the reading of few fragments of the said deed by me Notary Public, and they have expressly required me to keep it within my authentications, in accordance with the law.

Signed Filippo Zabban

OMISSIS of enclosures "A" and "B"

Enclosure "C" to the deed dated 10-12-2010 docket n. 61280/9643

ENCLOSURE C TO THE DEED OF PLEDGE OF TRADEMARKS

Trademarks

OMISSIS Section 1

Section 2

Trademark



States	Number	Recordal of transfer 2010
TAIWAN	909857	pending
NORWAY	203624	pending
HONG KONG	13886/01	pending
JAPAN	4441369	pending
ARGENTINA	1837055	pending
TURKEY	2000 03390	pending
BRAZIL	822348560	pending
SOUTH AFRICA	2000/00316	pending
AUSTRALIA	818809	pending
CANADA	559581	pending
INDIA	531188 903069	pending
SOUTH KOREA	492323	pending
U.S.A.	2495750	pending
PANAMA	106183	pending
MESSICO	659129	pending
JORDAN	72138	pending
SAUDI ARABIA	592/43	pending

OMITTED up to page 43

Certified copy provided with the required signatures

Milan, December 13, 2010

Stamp of the Notary Public Filippo Zabban

Signature of the Notary Public Filippo Zabban

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.48.337.1 - FAX 02.48.337.337

Imposta di bollo assolta in modo
virtuale con autorizzazione
Agenzia delle Entrate Milano 2
N° 9836/2007

VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.48.337.1
FAX 02.48.337.337

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

DOTT. FILIPPO ZABBAN - NOTAIO
DOTT. STEFANO RAMPOLLA - NOTAIO
DOTT. STEFANIA BECELLI - NOTAIO

REGISTRATO

Agenzia delle Entrate
Milano 6

in data 13.12.2010
al n. 13676
serie A.T.
con € 168,00

ATTO

10 dicembre 2010
REP. N. 61.280/9.643

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

TRADEMARK

REEL: 004467 FRAME: 0786

1

ATTO DI PEGNO SU MARCHI

tra

UNOAERRE INDUSTRIES S.P.A.

(in qualità di Concedente)

e


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

(in qualità di Banca Finanziatrice, Banca Capofila e Creditore Pignoratizio)

e

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.

(in qualità di Banca Finanziatrice e Creditore Pignoratizio)



2

ATTO DI PEGNO

TRA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Capitale Sociale euro 4.502.410.157,20 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526, Repertorio Economico Amministrativo n. 97869, società Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 1030.6, debitamente rappresentata da signor Massimo Rovetini, nato a San Quirico d'Orcia il 16 agosto 1956, domiciliato presso la sede della società, nella qualità di Direttore Territoriale Corporate dell'Area Territoriale Toscana Sud, munito dei poteri di cui alla proposta del Direttore Generale della Banca approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 ottobre 2008 (iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena in data 4 febbraio 2009 al n. 16682 di protocollo ed integrata con denuncia iscritta in data 4 febbraio 2009 al n. 2014 di protocollo), nonché di quelli rivvenienti dalla procura notaio Massimo Pagano di Siena in data 9 aprile 1997, repertorio 3246\1150, che, in copia autentica, trovasi allegata sotto la lettera "B" all'atto in data odierna n. 61278/9642 di repertorio notaio Filippo Zabban di Milano, (di seguito, "MPS" o la "Banca Capofila"),

INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capitale Sociale euro 6.646.547.922,56 sottoscritto e versato, , Partita IVA n. 10810700152, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Repertorio Economico Amministrativo 947156, società Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa San Paolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3069.2, rappresentata dal signor Paolo Elia, nato a Padova il 19 agosto 1963 (in forza di procura a rogito notaio Ettore Morone di Torino in data 12 luglio 2007, n. 110127\17365, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 3 - il giorno 17 luglio 2007, al n. 9475, Serie 1T, che in copia autentica trovasi allegata sotto la lettera "B" all'atto in data 17 luglio 2008 n. 57970/8674 di mio repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 il giorno 21 luglio 2008 al numero 21410, Serie 1T), la quale interviene al presente atto nella qualità di mandataria della **CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SOCIETA' PER AZIONI**, con sede legale in Firenze, Via Carlo Magno n. 7, Capitale Sociale euro 828.836.017,00, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 04385190485, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3069.2, in forza di procura in autentica notaio Luigi Rogantini Picco in data 21 settembre 2009, repertorio n. 12261\4396, che, in copia autentica, trovasi allegata sotto la lettera "C" all'atto in data odierna n. 61278/9642 di repertorio notaio Filippo Zabban di Milano, fatta precisazione da parte del rappresentante che Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. ha rilasciato le necessarie autorizzazioni all'operazione, (di seguito "CariFirenze"), in qualità di creditore pignoratizio,

- da una parte -

e

UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A., con sede legale in Arezzo, località San Zeno Strada E 5, Capitale Sociale nominale euro 120.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo 02039680513, Repertorio Economico Amministrativo n. 157232, società che il rappresentante dichiara con socio unico e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Realizzazioni e Bonifiche Arezzo S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, rappresentata dal signor Gino Faralli, nato a Civitella Val di Chiana il 4 settembre 1956, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 7 dicembre 2010, il cui verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A", in qualità di datore di pegno (di seguito, il "Concedente");

- dall'altra parte -

PREMESSE

- (A) ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data 10 dicembre 2010 per atto a ministero del dott. Filippo Zabban, notaio in Milano (Rep. 61278/Racc. 9642) (il "**Contratto di Finanziamento**") (il cui documento di sintesi costituisce l'**Allegato (A)**), le Banche Finanziatrici hanno concesso, ciascuna secondo la propria quota di partecipazione al Concedente, ai termini e condizioni ivi previsti, (i) un finanziamento a breve termine sotto forma di apertura di credito in conto corrente, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); e (ii) un finanziamento a lungo termine per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (il "**Finanziamento**");
- (B) ai sensi del Contratto di Finanziamento, il Concedente è tenuto, *inter alia*, a rimborsare alle Banche Finanziatrici l'ammontare complessivo erogato del Finanziamento unitamente ad ogni interesse, anche di mora, maturato in relazione al Finanziamento e alle commissioni, spese, onorari, costi, perdite, esposizioni e ogni altro pagamento ad esso relativo;
- (C) alla data odierna, il Concedente è proprietario dei marchi indicati nell'**Allegato (C)** (ciascuno, un "**Marchio**" e, congiuntamente, i "**Marchi**") debitamente registrati o in corso di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in Roma ("**UIBM**") o l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) in Alicante ("**UAMI**") o l'*Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle* ("**OMPI**"), per effetto del loro conferimento in via definitiva da parte di Realizzazioni e Bonifiche Arezzo in Liquidazione in concordato preventivo (già Uno A Erre Italia S.p.A.) in UNOAERRE Industries S.p.A., in data 7 dicembre 2010, autorizzato con provvedimento del Tribunale di Arezzo del 3 dicembre 2010;
- (D) ai sensi del Paragrafo 3.1 del Contratto di Finanziamento, il Concedente, quale condizione sospensiva all'erogazione del Finanziamento, deve stipulare a favore dei Creditori Pignoratizi, tra l'altro, un atto di pegno sui Marchi nella forma di cui al presente atto (l'**"Atto di Pegno"**);
- (E) il Concedente, pertanto, con la stipula del presente Atto di Pegno, intende garantire tutte le obbligazioni di pagamento nei confronti dei Creditori Pignoratizi (per tale intendendosi, oltre ed assieme a ciascuna Banca Finanziatrice anche e ogni e qualsiasi banca che sia divenuta parte del Finanziamento e/o del Contratto di Finanziamento a seguito di successiva cessione in tutto o in parte del Finanziamento e/o del Contratto di Finanziamento, in conformità con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e da ogni documento compreso nella Documentazione Finanziaria (come definita nel Contratto di Finanziamento)) derivanti dal Contratto di Finanziamento mediante la concessione di pegno sui Marchi;
- (F) ogni riferimento al Contratto di Finanziamento nel presente Atto di Pegno è da intendersi effettuato allo stesso come di volta in volta emendato, modificato, variato, novato o riconfermato (incluso, ad esempio, mediante aumento delle linee di credito messe a disposizione). Allo stesso modo, ogni riferimento alle Obbligazioni Garantite (come definite al successivo Articolo 6) include, ai sensi dell'Articolo 1232 del Codice Civile, anche tutte le obbligazioni di pagamento che il Concedente potrebbe avere ai sensi o in relazione al Contratto di Finanziamento, così come potrà essere di volta in volta emendato, modificato, variato, novato o riconfermato.

Tutto ciò premesso (le "**Premesse**") e ritenuto, il Concedente e i Creditori Pignoratizi (collettivamente le "**Parti**") con il presente Atto di Pegno convengono e stipulano quanto segue.

1. **PREMESSE ED ALLEGATI**

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante dell'Atto di Pegno con valore e forza di obblighi vincolanti tra le Parti e i loro rispettivi successori, cessionari e aventi causa.

2. DEFINIZIONI – INTERPRETAZIONE

2.1 Nel presente Atto di Pegno, tutti i termini con iniziale maiuscola (ivi compresi i termini maiuscoli adottati nelle Premesse) hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento, salvo quivi altrimenti previsto, mentre i termini che seguono hanno il significato di seguito indicato:

“**Accordo di Madrid**” significa l’Accordo sulla registrazione internazionale dei marchi di Madrid del 14 aprile 1891, ratificato dall’Italia nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967 con legge 28 aprile 1976 n. 424.

“**Codice Civile**” indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n.262 e successive modifiche ed integrazioni.

“**C.P.I.**” significa il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 – *Codice della proprietà industriale* e successive modifiche ed integrazioni.

“**Contratto di Finanziamento**” ha il significato di cui alla Premessa A;

“**Documentazione Finanziaria**” indica (i) il Contratto di Finanziamento, (ii) la convenzione interbancaria a servizio del Contratto di Finanziamento, (iii) l’Atto di Pegno e (iv) qualsivoglia documento, contratto e/o negozio collegato, accessorio o relativo ai documenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii).

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi di decadenza, di risoluzione e/o degli eventi di recesso di cui all’articolo 12 del Contratto di Finanziamento.

“**Legge Fallimentare**” indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, così come successivamente modificato e integrato.

“**Marchi**” significa i marchi di impresa anche figurativi di cui ai certificati di registrazione indicati nell’Allegato C.

“**OMPI**” ha il significato indicato nella Premessa C.

“**Pegno**” indica il pegno sui Marchi di cui al presente Atto di Pegno.

“**Procedure Concorsuali**”: indica il fallimento o le altre procedure concorsuali, quali il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex d.lgs. 270/99 e successive modifiche e integrazioni, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza tramite ristrutturazione economica e finanziaria, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della Legge Fallimentare.

“**Protocollo**” significa il Protocollo all’Accordo di Madrid adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e ratificato dall’Italia con la legge 12 marzo 1996, n. 169.

“**Proventi**” indica tutti i proventi e/o ogni *royalties* e/o corrispettivo in denaro ricevuto dal Concedente da qualsiasi parte terza in relazione all’uso dei Marchi.

“**Regolamento di Esecuzione**” indica il regolamento di esecuzione dell’Accordo di Madrid e del Protocollo adottato dall’Assemblea dell’Unione di Madrid il 18 gennaio 1996 e sue successive modificazione ed integrazioni.

“UIBM” ha il significato indicato alla Premessa C.

“UAMI” ha il significato indicato alla Premessa C.

COSTITUZIONE IN PEGNO

Al fine di garantire tutte le Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), il Concedente, con il presente Atto di Pegno, costituisce irrevocabilmente i Marchi in pegno di primo grado e *pari passu* a favore dei Creditori Pignoratizi che accettano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 138 C.P.I. e della regola 20 del Regolamento di Esecuzione (i Marchi di seguito anche definiti l'“Oggetto del Pegno”).

Il diritto di Pegno sui Marchi derivante dal presente Atto di Pegno ha altresì ad oggetto: (i) tutti i Proventi; (ii) tutti i proventi o ricavi derivanti dai Proventi ivi incluso ogni ricavo o pagamento derivante dalla vendita, anche ai sensi del successivo Articolo 5 (*Proventi*).

FORMALITÀ PER LA COSTITUZIONE E ANNOTAZIONE DEL PEGNO

1.1 Trascrizione dell'Atto di Pegno sui Marchi

La trascrizione presso UIBM e/o UAMI e/o OMPI, nonché presso gli Uffici Brevetti e Marchi nazionali competenti, del presente Atto di Pegno sui Marchi, unitamente a qualsivoglia documento richiesto dalle predette autorità o uffici, avverrà tempestivamente e comunque nei tempi tecnici strettamente necessari a cura del Concedente, a sue spese e costi ad eccezione del caso in cui dipendano da cessioni o trasferimenti di cui al paragrafo 13.2 (*Cedibilità da parte delle Banche Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento.

1.2 Registrazione

Il Concedente dovrà registrare o far registrare presso l'Agenzia delle Entrate, nel più breve tempo possibile, il presente Atto, assolvendo la relativa imposta.

1.3 Domanda di trascrizione

Il Concedente dovrà tempestivamente depositare o far depositare presso le autorità di volta in volta competenti una domanda di trascrizione del Pegno costituito con il presente Atto in favore dei Creditori Pignoratizi; restando fra le parti inteso e convenuto che il Concedente, entro 7 (sette) Giorni Lavorativi, che decorreranno dal completamento di tutte le formalità di legge, compresa la registrazione alla Agenzia delle Entrate dell'Atto di Pegno, si impegna a depositare o far depositare solamente in Italia presso l'UIBM per il marchio Italiano, a Ginevra per il marchio Internazionale presso l'OMPI ed ad Alicante presso l'UAMI per il marchio Comunitario la domanda di trascrizione del Pegno costituito con il presente atto relativamente ai Marchi indicati nella Sezione 1 dell'Allegato (C). La Concedente si impegna altresì a depositare o far depositare la domanda di trascrizione del Pegno in Italia presso l'UIBM per il marchio Italiano, a Ginevra per il marchio Internazionale presso l'OMPI, e presso i competenti uffici nazionali, relativamente agli Stati per i quali sono state effettuate registrazioni nazionali, entro 2 (due) mesi dalle avvenute formalità di legge relativamente a tutti i Marchi indicati nella Sezione 2 dell'Allegato (C).

Resta inteso che, in considerazione delle molteplici legislazioni nazionali degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, la Concedente potrà richiedere ai Creditori Pignoratizi, che non negheranno irragionevolmente il proprio consenso, la sottoscrizione di atti ricognitivi specifici del presente Atto di Pegno finalizzati all'esecuzione della trascrizione del Pegno in osservanza e nel rispetto delle applicabili norme di legge vigenti in tali Stati.

4.4 **Consegna degli estratti comprovanti la trascrizione dell'Atto di Pegno**

Il Concedente dovrà consegnare senza indugio, e comunque entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di avvenuto deposito dell'istanza di trascrizione alla Banca Capofila evidenza dell'avvenuto deposito dell'istanza di trascrizione di cui al precedente Paragrafo 4.1 (*Trascrizione dell'Atto di Pegno sui Marchi*), includendo copia della documentazione relativa all'istanza di trascrizione del Pegno là ove rilasciata dagli uffici competenti.

4.5 **Consegna dei certificati originali dei Marchi**

Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di erogazione del Finanziamento, il Concedente dovrà consegnare alla Banca Capofila una copia certificata conforme dei certificati originali dei Marchi intestati a UNO A ERRE ITALIA S.p.A. ora REALIZZAZIONI E BONIFICHE AREZZO S.p.A. in liquidazione.

4.6 **Ulteriori adempimenti**

Il Concedente si impegna altresì a provvedere e/o a far provvedere tempestivamente, anche su richiesta della Banca Capofila, a tutti gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari o opportuni al fine di validamente costituire e/o rinnovare e/o confermare e/o rendere opponibile ai terzi l'Atto di Pegno presso UIBM e/o UAMI e/o OMPI, nonché presso tutti gli Uffici Marchi e Brevetti Nazionali Esteri dove esistono depositi/registrazioni dei Marchi.

4.7 **Surrogazione**

Qualora il Concedente non adempia alle formalità od agli impegni previsti nei precedenti Paragrafi 4.1 (*Trascrizione dell'Atto di Pegno sui Marchi*), 4.2 (*Registrazione*), 4.3 (*Domanda di trascrizione*), 4.4 (*Consegna degli estratti comprovanti la trascrizione dell'Atto di Pegno*), 4.5 (*Consegna dei certificati originali dei Marchi*) e 4.6 (*Ulteriori adempimenti*) entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione di richiesta scritta in tal senso della Banca Capofila, questa è sin d'ora autorizzata ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del Concedente gli adempimenti ivi previsti, addebitando al medesimo le relative spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate.

5. **PROVENTI**

5.1 **Proventi**

Fatto salvo quanto stabilito dal successivo Paragrafo 5.2 (*Proventi ai Creditori Pignoratizi*), il Concedente avrà il diritto di riscuotere e trattenere i Proventi, nonché di utilizzare i marchi oggetto del presente contratto di Pegno per la propria attività d'impresa, consentendone l'uso a terzi nell'ambito delle proprie ordinarie attività commerciali, nel rispetto degli interessi dei Creditori Pignoratizi.

5.2 **Proventi ai Creditori Pignoratizi**

- (a) In caso si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 12 (*Risoluzione e Recesso*) del Contratto di Finanziamento, tutti i Proventi saranno pagati ai Creditori Pignoratizi. Al verificarsi di tale evento o circostanza, il Concedente pagherà ogni Provento alla Banca Capofila, agente per conto dei Creditori Pignoratizi. In questo caso, le somme ricevute dai Creditori Pignoratizi saranno considerate come pagamento delle Obbligazioni Garantite e saranno ritenute a soddisfacimento delle Obbligazioni

Garantite; ogni somma in eccesso delle Obbligazioni Garantite sarà rimborsata al Concedente.

- (b) La Banca Capofila utilizzerà i Proventi ricevuti ai sensi della lettera (a) che precede per estinguere le Obbligazioni Garantite ancora dovute secondo l'ordine e le modalità previste dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui il relativo inadempimento non sia più in essere, i Proventi ricevuti dalla Banca Capofila e non utilizzati per estinguere le Obbligazioni Garantite saranno pagati al Concedente.

6. OBBLIGAZIONI GARANTITE

6.1 Il Pegno costituito con il presente Atto di Pegno costituisce una garanzia reale in favore dei Creditori Pignoratizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 138 C.P.I. e della regola 20 del Regolamento di Esecuzione, e garantisce:

- (A) il pagamento di tutte le somme dovute ai Creditori Pignoratizi, sia direttamente sia indirettamente in base al Contratto di Finanziamento, sino all'importo massimo in linea capitale di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), oltre a, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni credito pecuniario anche futuro comunque dovuto ai Creditori Pignoratizi a titolo di rimborso di capitale, di interessi anche di mora, di commissioni di qualsiasi natura, di corrispettivi, di accessori o spese, di compensi, di indennizzi, di rimborso delle imposte, di ritenute, di rimborso di tasse, dei costi di reimpiego conseguenti al rimborso anticipato o al rimborso di tutto o parte del Finanziamento in data diversa dalla data di scadenza o qualsiasi altro credito derivante dal Contratto di Finanziamento ai termini e condizioni ivi previsti; nonché
- (B) l'integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni di pagamento presenti e/o future, o comunque direttamente od indirettamente collegate al Contratto di Finanziamento in qualsiasi valuta esse siano espresse, in relazione alle quali il Concedente possa essere in ogni momento e di volta in volta, a decorrere dalla data del presente Atto di Pegno, chiamato a rispondere nei confronti dei Creditori Pignoratizi, ai sensi o in relazione al Contratto di Finanziamento, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le somme dovute a titolo risarcitorio e/o di indennizzo; nonché
- (C) il pagamento di tutte le somme che il Concedente sia o possa essere in qualunque momento e di volta in volta tenuto a corrispondere ai Creditori Pignoratizi ai sensi di quanto previsto dal presente Atto di Pegno, ivi comprese le spese e gli oneri sostenuti in connessione con il recupero di somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento e del presente Atto di Pegno, ovvero con l'esercizio dei diritti aventi causa dal Contratto di Finanziamento e/o dal presente Atto di Pegno o da disposizioni di legge e/o regolamentari; e/o
- (D) ciascuna e tutte le pretese dei Creditori Pignoratizi nei confronti del Concedente derivanti dalla revoca o inefficacia di qualsiasi pagamento eseguito dal Concedente o da qualsiasi altro soggetto al fine di soddisfare, in tutto o in parte, qualsivoglia obbligazione di pagamento derivante a qualsiasi titolo dal Contratto di Finanziamento, fermo restando che, nel caso in cui una o più delle obbligazioni descritte nel presente Paragrafo 6.1 da (A) a (E) di cui sopra sia dichiarata invalida o non suscettibile di tutela giudiziaria per qualsiasi ragione o il Pegno non possa garantire, per qualsiasi ragione, una o più di tali obbligazioni, ciò non pregiudicherà la validità e l'azionabilità del Pegno, che continuerà a garantire il pieno ed incondizionato adempimento di tutte le altre obbligazioni riferite in questa definizione;
- (E) ciascuna e tutte le pretese vantate dai Creditori Pignoratizi nei confronti del Concedente derivanti dall'invalidità, inefficacia di ciascuna delle obbligazioni di cui al presente Paragrafo 6.1 da (A) a (D).

6.2 Il Pegno costituito con il presente Atto di Pegno garantisce altresì, ed in pari grado con i crediti

indicati al precedente Paragrafo 6.1, tutti i crediti pecuniari dei Creditori Pignoratizi che dovessero sorgere dopo le scadenze originariamente previste nel Contratto di Finanziamento e/o, in generale, nella Documentazione Finanziaria, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, quelli vantati dalle Banche Finanziatrici in caso di modifica e/o novazione del Contratto di Finanziamento e/o in generale della Documentazione Finanziaria, di dilazioni di pagamento accordate in qualsiasi forma, di utilizzi oltre i limiti del credito, di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto di Finanziamento e/o di un qualsiasi documento rientrante nella Documentazione Finanziaria.

- 6.3 Le obbligazioni di cui ai precedenti Paragrafi 6.1 e 6.2 sono collettivamente indicate come le "Obbligazioni Garantite".

7. EFFICACIA DELLA GARANZIA PIGNORATIZIA

7.1 **Autonomia ed indipendenza della garanzia**

Tutti i diritti dei Creditori Pignoratizi in virtù dell'Atto di Pegno, le garanzie reali ed i diritti di prelazione qui vi costituiti e le obbligazioni del Concedente ai sensi dell'Atto di Pegno sono assoluti ed incondizionati e la loro validità ed esistenza è autonoma ed indipendente da qualsiasi modifica del Contratto di Finanziamento e/o, in generale, della Documentazione Finanziaria, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi estensione dei termini di rimborso, la cessione parziale o totale della Documentazione Finanziaria o delle Obbligazioni Garantite.

Fermo restando quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, il Pegno concesso ai sensi del presente Atto di Pegno rimarrà in vigore nella sua interezza, nonostante qualsiasi rimborso o adempimento parziale delle Obbligazioni Garantite, sino al verificarsi degli eventi contemplati dal successivo Paragrafo 11.1, rimanendo inteso che in caso di completo e soddisfacente adempimento di una delle Obbligazioni Garantite, il Pegno manterrà piena forza ed efficacia rispetto alle Obbligazioni Garantite sopravvissute.

Le disposizioni del presente Articolo 7 si applicano anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato prima della sua data di scadenza come originariamente stabilita: (i) ai sensi di qualsiasi disposizione contrattuale che consenta al debitore di anticipare volontariamente la data di rimborso (in tutto o in parte) della relativa Obbligazione Garantita; (ii) ai sensi di qualsiasi disposizione contrattuale che, al verificarsi di certi eventi specificati nella Documentazione Finanziaria, preveda a carico del debitore un obbligo di rimborso anticipato.

7.2 **Garanzie ulteriori**

Le garanzie reali ed i diritti di prelazione concessi con l'Atto di Pegno si intendono costituiti in aggiunta ed in cumulo alle ulteriori garanzie concesse o spettanti, o che dovessero essere concesse dal Concedente o da terzi o spettare in futuro, ai Creditori Pignoratizi a garanzia delle Obbligazioni Garantite e di qualunque di esse.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 8.1 In aggiunta alle, e senza pregiudizio delle, dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Concedente ai sensi del Contratto di Finanziamento, il Concedente dichiara e garantisce quanto segue:

- (A) il Concedente ha la proprietà piena ed esclusiva e diritto di utilizzo dei Marchi;
- (B) i Marchi sono stati e sono correttamente registrati e/o depositati presso l'UIBM e/o l'UAMI e/o l'OMPI, ovvero presso gli Uffici Brevetti e Marchi Nazionali Esteri competenti e saranno comunque completate, le procedure necessarie per la legittima trascrizione dei Marchi stessi a favore del Concedente;
- (C) salvo il perfezionamento delle trascrizioni in corso, i Marchi sono validi e pienamente

in vigore, e sono state regolarmente adempiute tutte le formalità previste per il loro deposito/registrazione presso gli uffici competenti e per il mantenimento in vigore degli stessi;

- (D) i Marchi sono liberi da qualsivoglia vincolo, pregiudizio, restrizione e/o diritto di terzi di qualsiasi genere, fatto salvo per quanto indicato nell'ultimo bilancio approvato del Concedente per quanto attiene ai diritti di terzi;
- (E) i Marchi non sono stati oggetto di fruttuosa opposizione, né è stata richiesta da terzi l'invalidità o la revoca dei Marchi;
- (F) non sussistono circostanze di fatto, per quanto di conoscenza del Concedente, che possano pregiudicare la garanzia costituita dal presente Atto di Pegno;
- (G) non sono in corso, né sono state minacciate per iscritto azioni legali, procedure di opposizione, procedimenti giudiziali, arbitrari, amministrativi o di altra natura, in relazione ai Marchi, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, collegio arbitrale, commissione o altra pubblica autorità italiana o straniera pregiudizievoli in relazione ai Marchi e/o che possano incidere, anche solo parzialmente, sulla validità e/o efficacia e/o opponibilità del presente Atto;
- (H) il Concedente ha ed avrà la piena capacità e il diritto di costituire in pegno i Marchi così come di disporre liberamente dei diritti ad essi relativi;
- (I) il Concedente è, e sarà per il periodo di esistenza del Pegno, munito dei poteri necessari per sottoscrivere ed adempiere le obbligazioni assunte ai sensi del presente Atto di Pegno, ivi inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i poteri relativi alla sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Atto di Pegno, al compimento di qualsiasi atto e/o attività richiesti ai sensi del presente Atto di Pegno, e tutte le necessarie deliberazioni degli organi sociali sono state e saranno validamente assunte per autorizzare la sottoscrizione, l'esecuzione e l'adempimento delle obbligazioni predette;
- (J) non è necessaria alcuna autorizzazione e/o permesso di qualunque natura al fine della valida ed efficace sottoscrizione del presente Atto di Pegno da parte del Concedente ovvero dell'adempimento degli obblighi da esso derivanti in capo al medesimo e, ove necessaria, è stata o sarà per tempo ottenuta;
- (K) la stipula del presente Atto di Pegno, la costituzione del Pegno, l'adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Atto di Pegno da parte del Concedente: (a) non viola, né determina alcuna violazione di, alcuna disposizione di legge, statutaria, diritti di terzi, né alcun impegno contrattuale e/o obbligo comunque assunto dallo stesso e/o gravante sullo stesso; (b) non produrrà in capo allo stesso l'obbligo di rimborso anticipato in relazione a qualsiasi indebitamento ovvero la revoca o la decadenza dal beneficio del termine in relazione ad alcun finanziamento o linea di credito contratti dai medesimi;
- (L) con il compimento delle formalità di cui al precedente Articolo 4 (*Formalità per la costituzione e annotazione del Pegno*), il presente Atto di Pegno darà origine ad un pegno sui Marchi valido, escutibile ed opponibile ai terzi, a favore del Creditore Pignoratizio a garanzia del puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite.

Il Concedente dà espressamente atto che, qualora alcuna delle sopra riportate dichiarazioni e garanzie dovesse rivelarsi non veritiera, inesatta, incompleta o inaccurata in ogni aspetto di rilievo, alla data di sottoscrizione del presente Atto di Pegno, ovvero alla data in cui le stesse saranno da intendersi espressamente reiterate, fatto salvo il caso in cui a ciò sia posto rimedio, ove possibile, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, ciò costituirà inadempimento ai sensi del presente Atto di Pegno e legittimerà le Banche Finanziatrici a procedere ad escussione del Pegno medesimo e, comunque, ad avvalersi di tutti i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto di Finanziamento.

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 si intendono prestate non solo alla stipula del presente Atto di Pegno, ma anche in occasione di ogni atto volto alla costituzione e/o perfezionamento del Pegno con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della ripetizione. Inoltre, le presenti dichiarazioni e garanzie saranno considerate come ripetute ai sensi del Paragrafo 9.17 (*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*) del Contratto di Finanziamento con riferimento alle circostanze esistenti al momento della ripetizione.

9. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

- 9.1 Il Concedente si obbliga a conferire, contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto di Pegno, un mandato irrevocabile conforme nella sostanza al modello rappresentante l'**Allegato 9.1**, in quanto anche nell'interesse dei Creditori Pignoratizi, allo Studio Fiammenghi - Fiammenghi di Roma (il "**Mandatario**") affinché provveda agli adempimenti necessari al perfezionamento della garanzia pignoratizia di cui al presente Atto di Pegno e all'amministrazione dei Marchi, autorizzando espressamente il Mandatario a fornire alla Banca Capofila ogni informazione relativa ai Marchi e allo stato delle relative registrazioni.
- 9.2 Fintantoché la garanzia pignoratizia di cui al presente Atto di Pegno risulti ancora in essere, il Concedente e in aggiunta agli, e senza alcun pregiudizio degli, impegni assunti dal Concedente ai sensi del Contratto di Finanziamento:
- (A) dovrà sottoscrivere e consegnare ai Creditori Pignoratizi ogni atto, contratto, documento o certificato, e porre in essere tutte le azioni che siano necessarie per (i) costituire e perfezionare un Pegno valido ed escutibile in conformità alle previsioni del presente Atto di Pegno; (ii) preservare la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno, così come ogni diritto e azione dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Atto di Pegno; (iii) consentire ai Creditori Pignoratizi in ogni momento l'esercizio dei diritti e delle azioni a loro attribuite dal presente Atto di Pegno;
 - (B) dovrà tenere adeguata documentazione inerente all'Oggetto del Pegno e permettere alla Banca Capofila, in ogni ragionevole momento e di volta in volta e con congruo preavviso comunque non inferiore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi, di esaminare e fare copie ed estratti di tale documentazione; provvedere tempestivamente a fornire al Mandatario la provvista necessaria all'espletamento dell'incarico conferitogli ai sensi e per gli effetti del precedente Paragrafo 9.1 ed al mantenimento in vigore delle registrazioni dei Marchi;
 - (C) dovrà inviare alla Banca Capofila copia di qualsivoglia notifica o comunicazione da esso ricevuta in relazione ai Marchi che possa ritenersi rilevante ai fini della garanzia pignoratizia di cui al presente Atto di Pegno, e dovrà comunicare alla Banca Capofila, ai sensi dell'articolo 498 del Codice di Procedura Civile, l'eventuale insorgere di qualsiasi evento che possa ragionevolmente avere un impatto negativo sul Pegno costituito con il presente Atto di Pegno e dovrà altresì comunicare qualsiasi pretesa avanzata per iscritto da terzi, inclusa qualsiasi comunicazione o richiesta di sequestro, azione esecutiva, ogni istanza o azione legale, deposito di istanze o di richiesta per la sospensione di pagamenti, moratoria o accordi con i creditori o altri procedimenti simili o ristrutturazioni, in relazione ai Marchi;
 - (D) dovrà astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che potrebbero direttamente od indirettamente pregiudicare la validità, l'efficacia o l'azionabilità del Pegno sui Marchi;
 - (E) dovrà perseguire tempestivamente ed attivamente ogni violazione dei Marchi da parte di terzi;

- (F) dovrà compiere tutto quanto di volta in volta ragionevolmente necessario al fine di tutelare i Marchi e/o la validità dei diritti di garanzia e degli altri diritti dei Creditori Pignoratizi sugli stessi;
- (G) dovrà provvedere alla tutela dei diritti di garanzia e degli altri diritti dei Creditori Pignoratizi sui Marchi, sorti sulla base del presente Atto di Pegno, a fronte di qualsivoglia pretesa avanzata da qualunque terzo;
- (H) dovrà fornire prontamente copia, e/o provvedere alla sottoscrizione ed al rilascio, di ogni atto o documento, e più in generale compiere quanto di volta in volta necessario al fine (i) di assicurare l'opponibilità ai terzi ed il perfezionamento dei diritti di garanzia creati con il presente Atto di Pegno, o che verranno creati ai sensi del precedente Articolo 3 (*Costituzione del Pegno*), (ii) di consentire ai Creditori Pignoratizi il libero e pieno esercizio dei diritti costituiti con il presente Atto di Pegno e preservare detti diritti dalle pretese avanzate da terzi, e (iii), in generale, di raggiungere le finalità di cui al presente Atto di Pegno (ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio dei rimedi disponibili ai Creditori Pignoratizi ai sensi del successivo Articolo 10 (*Rimedi in caso di inadempimento*));
- (I) salvo il preventivo consenso scritto della Banca Capofila, si impegna a non vendere, trasferire, permutare, rilasciare, rinunciare o comunque disporre dei Marchi, o di ogni altro diritto ad esso collegato, in maniera difforme da quanto stabilito ai sensi del presente Atto di Pegno e del Contratto di Finanziamento, né stipulare qualsiasi altro accordo o acconsentire a ogni altro atto che possa restringere o limitare il diritto di proprietà sui Marchi, fermo restando che dovrà far sì che il previsto acquirente, cessionario, avente causa o beneficiario dello scambio o del trasferimento, si impegni nei confronti dei Creditori Pignoratizi a rispettare i termini del presente Atto di Pegno, aderendovi con modalità e forme di gradimento dei Creditori Pignoratizi;
- (J) si impegna a non costituire e a non permettere la costituzione di alcun vincolo, garanzia reale o altro onere o gravame sui Marchi, fatta eccezione per le garanzie reali costituite con il presente Atto di Pegno e di quanto previsto nel Contratto di Finanziamento.

I costi documentati derivanti dagli obblighi di cui al presente Paragrafo 9.2 saranno interamente sostenuti dal Concedente con l'eccezione di quanto previsto al paragrafo 13.2 (*Cedibilità da parte delle Banche Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento.

- 9.3 Il Concedente con il presente Atto di Pegno nomina irrevocabilmente la Banca Capofila, a beneficio e nell'interesse della stessa, dell'altra Banca Finanziatrice e degli eventuali cessionari od aventi causa, ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del Codice Civile, quale proprio mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il potere e la facoltà di perfezionare ogni atto o altra formalità necessari per assicurare la vigenza dei Marchi, in via disgiunta e in caso di inerzia del Concedente.

10. RIMEDI IN CASO DI INADEMPIMENTO

- 10.1 Al verificarsi di un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 12 (*Risoluzione e Recesso*) del Contratto di Finanziamento che non sia sanato entro i termini eventualmente previsti dal Contratto di Finanziamento, la Banca Capofila, in nome e per conto delle Banche Finanziatrici, avrà diritto di vendere l'Oggetto del Pegno. Prima di procedere alla vendita, la Banca Capofila dovrà intimare a mezzo di ufficiale giudiziario al Concedente di adempiere alle Obbligazioni Garantite e/o, in ogni caso, di porre fine all'inadempimento, avvertendo che il mancato

adempimento entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale intimazione comporterà la vendita dell'Oggetto del Pegno. La comunicazione inviata dalla Banca Capofila ai sensi del presente Paragrafo 10.1 avrà, nei confronti del Concedente, gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797, primo e secondo comma, del Codice Civile, senza necessità di ulteriore intimazione. Qualora il Concedente non effettui il pagamento entro il termine sopra indicato, la Banca Capofila potrà procedere alla vendita dell'Oggetto del Pegno.

- 10.2 Qualora l'adempimento non avvenga entro il termine sopra indicato, in virtù di quanto disposto dall'articolo 2797, ultimo comma, del Codice Civile e senza pregiudizio per i diritti dei Creditori Pignoratizi ai sensi dell'articolo 2798 del Codice Civile, sempre che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo interamente soddisfatte, l'Oggetto del Pegno potrà essere venduto in tutto od in parte ed anche in più fasi, con o senza incanto, a mezzo di intermediari autorizzati, di altra persona autorizzata a tali atti ovvero da un ufficiale giudiziario a seconda dei casi. La Banca Capofila dovrà dare comunicazione al Concedente del luogo e dell'ora in cui avrà luogo la vendita con almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso. La Banca Capofila non sarà tenuta ad accettare alcuna offerta di acquisto che a suo giudizio dovesse ritenere non conveniente in considerazione del valore di mercato a quella data attribuito ai Marchi. Resta comunque inteso che la vendita dovrà avvenire alle migliori condizioni che la Banca Capofila sarà ragionevolmente in grado di realizzare, agendo in buona fede e secondo la diligenza dei primari operatori del mercato, tenuto conto della situazione del mercato di riferimento. Il Concedente dovrà in ogni caso essere tempestivamente informato dei termini della vendita così effettuata. Fatto salvo quanto precede, il Concedente con il presente atto nomina irrevocabilmente la Banca Capofila, che accetta, ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del Codice Civile, quale mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il potere e la facoltà di perfezionare ogni atto o altra formalità necessari per trasferire o altrimenti cedere a terzi, in nome e per conto del Concedente, l'Oggetto del Pegno, o parte di esso, nei casi di escussione del Pegno. Tale trasferimento e/o cessione dovrà avere luogo nel rispetto delle procedure sopra descritte e, per quanto non derogato nel presente Articolo, in conformità all'articolo 2797 del Codice Civile.
- 10.3 È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto del Pegno prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità da parte della Banca Capofila di domandare l'assegnazione in pagamento dell'Oggetto del Pegno.
- 10.4 I proventi relativi alla escussione totale o parziale del Pegno ricevuti dalla Banca Capofila dovranno essere imputati al soddisfacimento delle proprie pretese come segue:
 - (A) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, spese legali, tasse e imposte) sostenute e documentate dalla Banca Capofila relativamente: (a) all'escussione e vendita dell'Oggetto del Pegno e al successivo incasso dei proventi relativi all'escussione e alla vendita, e (b) all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Atto di Pegno;
 - (B) in secondo luogo, al soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite in conformità con le disposizioni del Contratto di Finanziamento e della Documentazione Finanziaria.

Le eventuali eccedenze verranno prontamente corrisposte al Concedente.

11. ESTINZIONE DEL PEGNO

- 11.1 Il Pegno sarà cancellato, su richiesta scritta ed a spese del Concedente, decorso il primo semestre, ovvero, qualora trovi applicazione l'Articolo 65 della Legge Fallimentare, 2 (due) anni ovvero, qualora trovi applicazione l'Articolo 67, comma 1, paragrafi 1, 2 o 3, della Legge Fallimentare, 1 (un) anno, dalla data dell'integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite di cui all'Articolo 6 (Obbligazioni Garantite).
- 11.2 In alternativa a quanto previsto al precedente Paragrafo 11.1, su richiesta del Concedente, la

Banca Capofila presterà il proprio consenso alla cancellazione del Pegno e procederà alla sua liberazione, prontamente dopo l'integrale ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite (fatta eccezione per le obbligazioni di cui al Paragrafo 6.1 (D)) se:

- (a) nessun Evento Rilevante (come definito nel Contratto di Finanziamento) sia pendente al momento dell'ultimo pagamento effettuato in adempimento delle Obbligazioni Garantite (fatta eccezione per le obbligazioni di cui al Paragrafo 6.1 (D) (il "Pagamento Rilevante")); e
- (b) il Concedente consegni alla Banca Capofila la seguente documentazione relativa al soggetto che abbia effettuato il Pagamento Rilevante (il "Soggetto Rilevante"), in forma e sostanza soddisfacente per la Banca Capofila medesima:
 - (i) una dichiarazione dell'organo amministrativo (ovvero di altro organo equivalente secondo il diritto applicabile) del Soggetto Rilevante che confermi che, sulla base della situazione alla data di rilascio della dichiarazione medesima, non vi sono elementi che inducano ragionevolmente a ritenere che il Soggetto Rilevante si trovi e, alla data del Pagamento Rilevante, si trovava in stato di insolvenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge Fallimentare;
 - (ii) un certificato di vigenza rilasciato dal competente Registro delle Imprese, avente data non anteriore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti la data della prevista cancellazione del Pegno, che attesti che non è stata avviata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante.

11.3 Per dar corso alla cancellazione del Pegno a termini e condizioni sopra indicati, i Creditori Pignoratizi, e per essi, la Banca Capofila – che a tale fine, si intende qui espressamente nominata procuratore speciale dei Creditori Pignoratizi – a richiesta scritta ed a spese del Concedente, stipuleranno e consegneranno al Concedente medesimo gli atti di assenso alla cancellazione del Pegno e gli altri documenti ragionevolmente richiesti dal Concedente per provare la cancellazione del Pegno e l'estinzione della garanzia e potranno in essere ogni altro atto o azione che sia necessaria per la predetta cancellazione.

12. COMUNICAZIONI

12.1 Elezione di domicilio

- (A) Ai fini del presente Atto di Pegno, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo rispettivamente indicato di seguito. Presso tale domicilio eletto potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Atto di Pegno ed alla garanzia costituita in forza dello stesso, inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo, correlato al presente Atto di Pegno ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso.
- (B) Tutte le comunicazioni, i documenti, o le richieste previste ai sensi del presente Atto di Pegno dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi delle Parti o a quelli (purché in Italia) successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti a tutte le altre:

- se al Concedente:

UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A.
Località San Zeno Strada E n. 5

Arezzo (AR)

Fax: 0575.381251

Tel: 0575.9251

Alla c.a.: Presidente *pro tempore*;

se ai Creditori Pignoratizi

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in qualità di Banca Capofila e in qualità di Banca Finanziatrice

Centro PMI di Arezzo

Corso Italia n. 223

Arezzo

Alla c.a. Calestrini Claudio n. tel. 0575 913449 – n. fax 0575 913475

e.mail: claudio.calestrini@banca.mps.it

Alla c.a. Faralli Fabio n.tel 0575 913457 – n. fax 0575 913475 – e.mail: fabio.faralli@banca.mps.it

Alla c.a. Savarese Lucia –e.mail: lucia.savarese@banca.mps.it

e

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. in qualità di Banca Finanziatrice

Michele Tartaglia Tel 055 2614590

michele.tartaglia@intesasanpaolo.com

Sabrina Salvetti Tel 055 2614588

sabrina.salvetti@intesasanpaolo.com

Centro Corporate Toscana -Direzione Mid Corporate Italia

Via de' Pucci 1 - 50122 Firenze

Fax +39 055 26.14.657

12.2 Forma delle comunicazioni

- (a) Qualsiasi comunicazione in relazione al presente Atto di Pegno deve essere effettuata in forma scritta e, salvo quanto diversamente previsto o concordato tra le Parti, può essere consegnata personalmente, per posta o via fax.
- (b) Tutte le comunicazioni rese ai sensi del presente Atto di Pegno saranno considerate come effettuate al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati, purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 16.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo successivo.
- (c) Salvo diversamente concordato, ogni consenso o accordo richiesto ai sensi del presente Atto di Pegno deve essere dato per iscritto.

13. TASSE, IMPOSTE E SPESE

- 13.1 Tutte le tasse, le imposte (ivi incluse la tassa di registro), i costi e le spese (anche legali e

notarili) in relazione alla negoziazione, preparazione, gestione, mantenimento, protezione, registrazione o attuazione del presente Atto di Pegno ed alla sua esecuzione e/o modifica, o in relazione all'esercizio e/o esecuzione da parte dei Creditori Pignoratizi di ogni diritto e potere quivi conferiti, sono ad esclusivo carico del Concedente fermo restando quanto previsto al paragrafo 13.2 (*Cedibilità da parte delle Banche Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento.

14. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

14.1 Legge Regolatrice

Il presente Atto di Pegno ed il Pegno costituito in forza dello stesso sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati in conformità alla medesima.

14.2 Foro Competente

Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito al presente Atto di Pegno ed al Pegno costituito in forza dello stesso, salva la facoltà dei Creditori Pignoratizi di promuovere azioni giudiziarie nei confronti del Concedente avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

15. DISPOSIZIONI FINALI

- 15.1 Tutte le modifiche relative a qualsiasi disposizione di cui al presente Atto di Pegno dovranno essere effettuate per iscritto. Tutti gli atti di rinuncia a qualsiasi diritto di cui alle disposizioni del presente Atto di Pegno o ogni consenso prestato affinché il Concedente possa derogare alle disposizioni del presente Atto di Pegno saranno ritenuti validi ed efficaci solo se effettuati per iscritto e sottoscritti dai Creditori Pignoratizi.
- 15.2 Il ritardato o mancato esercizio da parte dei Creditori Pignoratizi di un qualsiasi diritto ai sensi del presente Atto di Pegno non avrà valore di rinuncia ad esso, né il singolo o parziale esercizio di tali diritti precluderà un ulteriore esercizio degli stessi, né di qualunque altro diritto. I diritti ed i rimedi previsti nel presente Atto di Pegno a favore dei Creditori Pignoratizi sono tra loro cumulabili e vanno ad aggiungersi ad ogni altro diritto o rimedio spettante per legge o in virtù di ogni altro atto o contratto.
- 15.3 Il Pegno costituisce un diritto di garanzia reale e di prelazione sull'Oggetto del Pegno e sarà vincolante per il Concedente, i suoi successori ed aventi causa e sarà a beneficio, *pari passu*, (unitamente a tutti i diritti e rimedi spettanti ai sensi del Contratto di Finanziamento e, in generale, della Documentazione Finanziaria aventi titolo dalla medesima e dal presente Atto di Pegno) dei Creditori Pignoratizi e dei loro successori, cessionari ed aventi causa anche, nel caso di proroga, novazione, sostituzione e/o modifica del Contratto di Finanziamento, della Documentazione Finanziaria o delle Obbligazioni Garantite.
- 15.4 Le Parti riconoscono e convengono che il presente Atto di Pegno sarà vincolante per le Parti e i loro rispettivi successori, cessionari ed aventi causa; in particolare, il Concedente consente espressamente sin d'ora, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407, comma 1, del Codice Civile, nonché dell'articolo 1264 del Codice Civile, ove applicabile, ad ogni siffatto trasferimento o cessione da parte dei Creditori Pignoratizi. In tal caso:
- (A) le Parti accettano fin d'ora irrevocabilmente che il Pegno permarrà nella sua interezza e sarà trasferito, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione di ulteriore consenso da parte del Concedente, quale effetto legale della eventuale cessione, totale o parziale, da parte dei Creditori Pignoratizi, del Contratto di Finanziamento, della Documentazione Finanziaria e/o delle Obbligazioni Garantite;
 - (B) il Concedente si impegna a sottoscrivere ogni atto, documento, scrittura e/o certificato

necessario e/o opportuno, secondo il ragionevole giudizio della Banca Capofila, ivi compresa l'atto ricognitivo di cui all'**Allegato 15.4(B)**, per assicurare l'efficacia del Pegno e/o delle previsioni contenute nel presente Atto di Pegno;

- (C) ai fini del Pegno, la cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento, della Documentazione Finanziaria e/o delle Obbligazioni Garantite avrà, a seconda dei casi, natura ed effetto di cessione di contratto o di cessione di credito, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sul Contratto di Finanziamento, sulla Documentazione Finanziaria e/o sulle Obbligazioni Garantite esistenti al momento del perfezionamento della cessione;
- (D) senza pregiudizio di quanto previsto alla precedente lettera (C), il Concedente accetta che i Creditori Pignoratizi possano in ogni momento procedere alle registrazioni e /o trascrizioni e/o altre formalità conseguenti al trasferimento o cessione della Documentazione Finanziaria o delle Obbligazioni Garantite e del conseguente trasferimento del Pegno;
- (E) senza pregiudizio di quanto previsto alla precedente lettera (C), il Concedente accetta che i Creditori Pignoratizi possano in ogni caso eseguire o far eseguire in nome e per conto del Concedente le formalità e gli adempimenti previsti nel presente Atto di Pegno, i cui costi ed oneri saranno ad esclusivo carico del Concedente.
- 15.5 Il Pegno costituito in forza del presente Atto di Pegno manterrà pieno vigore ed efficacia indipendentemente da qualsiasi altra garanzia reale o personale emessa o concessa dal Concedente o da qualsivoglia parte terza in favore dei Creditori Pignoratizi in relazione alle Obbligazioni Garantite senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 10.13 (*Perizie sul Marchio e obbligo di integrazione*) del Contratto di Finanziamento.
- 15.6 Il Pegno costituito ai sensi del presente Atto di Pegno sarà sempre considerato lo stesso Pegno, a prescindere da (i) qualsiasi modifica del valore dello stesso Marchio, fermo restando quanto previsto al paragrafo 10.13 (*Perizie sul Marchio e obbligo di integrazione*); (ii) dal fatto che un Marchio sottoposto a Pegno ancora in processo di registrazione sia effettivamente registrato, (iii) dal trasferimento totale o parziale della estensione dei termini di rimborso, la cessione parziale o totale o il trasferimento della Documentazione Finanziaria o delle Obbligazioni Garantite o qualsiasi altra modifica ai termini e alle condizioni applicabili ai sensi della Documentazione Finanziaria o delle Obbligazioni Garantite.
- 15.7 Nei limiti ammessi dall'art. 1419 del Codice Civile, la contrarietà a norme di legge, l'invalidità, l'inefficacia e/o l'azionabilità di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto di Pegno non avrà effetto sulla validità, efficacia e/o azionabilità di qualunque altra disposizione del presente Atto di Pegno. Le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione di qualsiasi disposizione del presente Atto di Pegno che possa risultare non azionabile con una disposizione che sia azionabile e che sia il più simile possibile nella sostanza alla disposizione non azionabile.
- 15.8 Ciascuno dei Creditori Pignoratizi, nell'esercizio dei propri diritti o poteri o nell'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Atto di Pegno o della legge applicabile, sarà responsabile verso il Concedente solo per dolo o colpa grave.
- 15.9 I titoli dei singoli articoli del presente Atto di Pegno sono stati inseriti per comodità di lettura ed essi non assumono rilevanza alcuna ai fini dell'interpretazione del presente Atto di Pegno.
- 15.10 La contrarietà a norme di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto di Pegno non avranno effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Atto di Pegno.
- 15.11 Il Concedente dichiara di aver negoziato integralmente e specificatamente il contenuto delle singole clausole del presente Atto di Pegno e pertanto, essendo frutto di trattativa, con riferimento al presente Atto di Pegno si esclude l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e seguenti del codice civile, che il Concedente dichiara di ben conoscere.

Il presente atto resterà depositato negli originali del notaio che autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni.

Le parti chiedono (i) l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 15 e seguenti del d.p.r. n. 601 del 19 settembre 1973 e successive modifiche e integrazioni, avuto riguardo alla porzione del finanziamento a "lungo termine", soggetta a tale imposta, e (ii) l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, avuto riguardo alla porzione del finanziamento a "breve termine", trattandosi di garanzia concessa dal debitore medesimo.

* * * *

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

Sotto la lettera A, l'allegato in atto definito Allegato (i) Poteri del Concedente

Sotto la lettera B, l'allegato in atto definito Allegato (A) Documento di Sintesi del Finanziamento

Sotto la lettera C, l'allegato in atto definito Allegato C Marchi

Sotto la lettera D, l'allegato in atto definito Allegato 9.1 Modello Mandato

Sotto la lettera E, l'allegato in atto definito Allegato 15.4(B)Testo dell'atto ricognitivo di cui all'art. 15.4(B)

Milano, 10 dicembre 2010

Le Banche Finanziatrici:

**Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.**

Firmato Massimo Rovetini

**Cassa di Risparmio di Firenze
S.p.A.**

Firmato Paolo Elia

Il Concedente

**UNOERRE INDUSTRIES
S.p.A.**

Firmato Gino Faralli

N. 61280 di repertorio

N. 9643 di raccolta

AUTENTICA

L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di dicembre, in Milano, Via Metastasio n. 5, avanti a me Dottor Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alle ore 15 e 35, i Signori:

- Gino Faralli, nato a Civitella Val di Chiana il giorno 4 settembre 1956, domiciliato per la carica in Arezzo, località San Zeno Strada E 5, nella qualità in atto indicata,
- Massimo Rovetini, nato a San Quirico d'Orcia il giorno 16 agosto 1956, domiciliato per la carica in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, , nella qualità in atto indicata,
- Paolo Elia, nato a Padova il 19 agosto 1963; domiciliato per l'incarico in Torino, Piazza San Carlo n. 156, nella qualità in atto indicata

della cui identità personale io notaio sono certo, hanno sottoscritto in calce ed a margine l'atto che precede e gli allegati "B", "C", "D" ed "E", previa lettura per pochi stralci dell'atto medesimo da parte di me notaio, facendomi espressa richiesta di tenerlo a raccolta tra i miei originali, ai sensi di legge.

Firmato Filippo Zabban

UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A. con socio unico

*
società per azioni con socio unico con sede legale in Arezzo (AR), Località San Zeno Strada E n. 5, capitale sociale nominale euro 120.000,00 interamente versato, codice fiscale n. 02039680513, partita IVA n. 02039680513, registro delle imprese di Arezzo n. 02039680513, repertorio economico amministrativo di Arezzo n. 157232, società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di REALIZZAZIONI E BONIFICHE AREZZO (già UNO-A-ERRE ITALIA) S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo.

*
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 dicembre 2010

*
L'anno duemiladieci, il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 18.46, presso lo Studio Notarile Cirianni, in Arezzo, via Ser Petraccolo n. 7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione ("CdA") di UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A. ("NewCo"), società per azioni con socio unico controllata e totalmente partecipata da REALIZZAZIONI E BONIFICHE AREZZO (già UNO-A-ERRE ITALIA) S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo ("OldCo"), con il seguente

ordine del giorno

1. Individuazione dei marchi della Società da offrire in pegno a garanzia del finanziamento di euro 10.000.000 richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A.;
2. Adeguamento dei poteri attribuiti ai rappresentanti aziendali per la sottoscrizione del contratto di finanziamento e per il compimento di tutte le attività necessarie alla relativa stipula ed esecuzione;
3. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti il Dott. Gino FARALLI (Presidente CdA), l'Avv. Alessandro BENOCCI (Membro CdA), il Dott. Luca Benvenuti (Membro CdA) e il Dott. Luciano BERTOLINI (Membro CdA). Per il Collegio Sindacale ("CS"), sono presenti il Dott. Giovanni BETTINI (Membro effettivo CS) e il Dott. Roberto MARUFFI (Membro effettivo CS). Intervengono telefonicamente il Dott. Sergio Squarcialupi (Amministratore delegato) e il Dott. Mario PERRONE (Presidente CS).

*

UNOAERRE INDUSTRIES Spa, Arezzo – Libro del Consiglio di Amministrazione

Assume la presidenza della riunione il Dott. Gino FARALLI, nella qualità di Presidente del CdA della Società, che chiama a fungere da segretario della riunione l'Avv. Alessandro BENOCCI, membro CdL, che accetta l'incarico. Dopo avere constatato che la odierna riunione è stata regolarmente convocata e dopo aver constatato che sono rispettati i quorum costitutivi previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge vigenti, il presidente della riunione **dichiara** il CdL validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti dal sopraelencato ordine del giorno poiché tutti i soggetti intervenuti si sono dichiarati informati sugli argomenti in discussione. Il Presidente dà preliminarmente atto che la riunione di CdA convocata in via d'urgenza per il 1° dicembre 2010 è andata deserta. Il CdA ne prende parimenti atto. Il Presidente passa quindi a trattare i vari punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di discutere e deliberare contemporaneamente sui primi due punti all'ordine del giorno, vista la loro stretta consequenzialità. Il CdA approva. Sul primo punto e sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama allora il percorso che ha portato alla nomina dei liquidatori e alla presentazione della domanda da parte della OldCo alla procedura di concordato preventivo rammentando in particolare quanto segue:

- A. in data 08.11.2010, in una riunione svoltasi in sede non notarile dalle ore 17.10 alle ore 17.40, il Collegio di Liquidazione ("CdL") della OldCo ha deliberato di accertare che le condizioni risolutive apposte all'efficacia della delibera adottata in data 01.09.2010 e modificata in data 15.10.2010 e avente per oggetto il conferimento di ramo d'azienda nella NewCo si sono avverate e ha deliberato di accertare che l'efficacia della delibera adottata in data 01.09.2010 e modificata in data 15.10.2010 e avente per oggetto il conferimento di ramo d'azienda nella NewCo viene meno retroattivamente ed *ex tunc*;
- B. in data 08.11.2010, in una riunione svoltasi in sede notarile dalle ore 18.20 alle ore 18.33, il CdL della OldCo ha deliberato di presentare al Tribunale di Arezzo domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e ha deliberato di presentare al Presidente del Tribunale di Arezzo domanda di autorizzazione a deliberare un nuovo conferimento di ramo d'azienda nella NewCo;
- C. in data 09.11.2010, la OldCo ha presentato al Tribunale di Arezzo domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- D. in data 09.11.2010, subito dopo l'iscrizione della domanda al ruolo delle procedure di concordato preventivo n. 12/2010, la OldCo ha presentato al Presidente del Tribunale di

- Arezzo domanda di autorizzazione a deliberare un conferimento di ramo d'azienda nella NewCo;
- E.** in data 10.11.2010, dopo che il Presidente del Tribunale di Arezzo ha delegato a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione il giudice dott. Cosmo Crolla, lo stesso ha autorizzato la OldCo a deliberare il conferimento di ramo d'azienda nella NewCo, all'interno del cui perimetro sono compresi anche i marchi aziendali "UnoAerre";
- F.** in data 10.11.2010, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto, il CdL della OldCo ha, salvo altro, deliberato (i) di conferire alla NewCo il ramo d'azienda composto dai beni indicati nella valutazione *ex art. 2343-ter*, co. 2, lett. b), c.c., effettuata dall'esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità, dott. Piero Francesco Schifino, dottore commercialista in Pavia, giurata in data 05.11.2010 ("**Azienda Uno A Erre**"), e (ii) di stabilire che l'efficacia della delibera di conferimento è risolutivamente condizionata alla mancata definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Arezzo;
- G.** in data 10.11.2010, subito dopo la delibera del CdL della OldCo, l'assemblea straordinaria della NewCo ha deliberato di accettare il conferimento dell'Azienda Uno A Erre, così come deliberato dal CdL della OldCo;
- H.** in data 18.11.2010, in sede di udienza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la OldCo ha chiesto al Tribunale di Arezzo che la NewCo, in qualità di conferitaria dell'Azienda Uno A Erre, fosse autorizzata alla conclusione con Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di un contratto di finanziamento di ammontare pari ad euro 10.000.000 e di un contratto di pegno sul marchio "UnoAerre" (cfr. doc. depositato nella procedura Trib. Arezzo, CP n. 12/2010, *sub n. 37*);
- I.** in data 23.11.2010, il CdA della NewCo ha, salvo altro, deliberato (i) di approvare i termini e le condizioni, la stipula e l'esecuzione del contratto di finanziamento e del contratto di pegno su marchio nella versione testuale risultante, salvo le necessarie rettifiche, dal documento depositato nella procedura Trib. Arezzo, CP n. 12/2010, *sub n. 37*; (ii) di attribuire i poteri per la sottoscrizione del contratto di finanziamento e del contratto di pegno su marchio ed il compimento di tutte le attività necessarie per la loro stipula e esecuzione al Presidente del CdA della NewCo e dunque legale rappresentante *pro tempore* dott. Gino Faralli, nonché al membro del CdA della NewCo dott. Luca

Benvenuti, disgiuntamente tra loro; (iii) di stabilire che l'efficacia delle delibere di cui sopra è sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Arezzo alla conclusione del contratto di finanziamento e del contratto di pegno su marchio;

- J. in data 25.11.2010, il Tribunale di Arezzo ha emesso il decreto di ammissione della OldCo alla procedura di concordato preventivo e, in esso, (i) ha delegato alla procedura il dott. Cosmo Crolla, (ii) ha nominato commissari giudiziali il prof. Enrico Fazzini, il dott. Paolo Sambuchi e il dott. Simone Mariotti, (iii) ha disposto la prededucibilità dei crediti derivanti dai finanziamenti che Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. erogheranno in favore della NewCo, in qualità di conferitaria dell'Azienda Uno A Erre, fino alla concorrenza di euro 10.000.000, (iv) ha autorizzato la NewCo, in qualità di conferitaria dell'Azienda Uno A Erre, a concludere con Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il contratto di finanziamento e *«a costituire in pegno il marchio "Unoaerre" a garanzia del rimborso della nuova finanza in favore delle banche finanziatrici in via definitiva»;*
- K. dopo la comunicazione alla OldCo del decreto di ammissione, le banche finanziatrici hanno indicato la lista definitiva dei marchi da costituire in pegno così come risulta dal documento depositato nella procedura Trib. Arezzo, CP n. 12/2010, sub n. 39, integrata rispetto alla lista allegata ai contratti di finanziamento e garanzia depositati nella procedura Trib. Arezzo, CP n. 12/2010, sub n. 37;
- L. dopo la comunicazione alla OldCo del decreto di ammissione, le banche finanziatrici hanno fatto rilevare che, in caso di conclusione del contratto di pegno sui marchi "Unoaerre" e successiva mancata omologazione del concordato preventivo, la delibera di conferimento di ramo d'azienda adottata in data 10.11.2010 perderebbe la propria efficacia con conseguente perdita di efficacia del trasferimento dei marchi e ulteriore conseguente risoluzione del pegno sul marchio ai sensi dell'art. 1357 c.c.;
- M. per escludere i rischi indicati alla lettera che precede e costituire i marchi (di cui al doc. n. 37) «in via definitiva» a garanzia del rimborso della nuova finanza, le banche finanziatrici hanno invitato a rinunciare alla condizione risolutiva dell'efficacia della delibera di conferimento dell'Azienda Uno A Erre quanto meno limitatamente ai marchi indicati nel doc. 39, che pertanto devono essere conferiti in NewCo *«in via definitiva»;*

N. in data 30.11.2010 (in ragione della circostanza che l'autorizzazione del 25.11.2010 a concludere il contratto di pegno sui marchi era comunque stata disposta a garanzia del rimborso della nuova finanza in favore delle banche finanziatrici *«in via definitiva»* e in ragione della circostanza che la conclusione del contratto di finanziamento e del contratto di pegno sul marchio "Unoaerre" costituiscono elementi necessari a soddisfare le ragioni di urgenza in tema di continuità aziendale e, per l'effetto, l'esecuzione del complessivo piano di concordato preventivo), la OldCo ha presentato al giudice delegato alla procedura, dott. Cosmo Crolla, domanda ex art. 167 L.F. avente per oggetto (i) autorizzazione alla OldCo a deliberare la modifica della delibera di conferimento di ramo d'azienda adottata in data 10.11.2010 nella parte in cui prevede che l'efficacia di tale delibera è risolutivamente condizionata alla mancata definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Arezzo *con riferimento a tutti i beni compresi nel perimetro del ramo d'azienda conferito* e, per l'effetto, autorizzazione alla OldCo a deliberare che l'efficacia della delibera di conferimento di ramo d'azienda adottata in data 10.11.2010 è risolutivamente condizionata alla mancata definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Arezzo *solo con riferimento ai beni diversi dai marchi aziendali* e che quindi *l'efficacia di tale delibera è definitiva con riferimento ai marchi aziendali compresi nel perimetro del ramo d'azienda conferito*; (ii) autorizzazione alla NewCo, in qualità di conferitaria dell'Azienda Uno A Erre, a deliberare l'accettazione in via definitiva del conferimento di ramo d'azienda deliberato dalla OldCo in data 10.11.2010 così come integrato dalla delibera della OldCo che si è chiesto di autorizzare; (iii) autorizzazione alla NewCo, in qualità di conferitaria dell'Azienda Uno A Erre, a concludere con Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il contratto di finanziamento e il contratto di pegno sui marchi aziendali indicati nella lista depositata nella procedura Trib. Arezzo, CP n. 12/2010, sub n. 39, nella versione testuale che, salvo eventuali modifiche, rettifiche ed integrazioni, è depositato nella procedura Trib. Arezzo, CP n. 12/2010, sub n. 37.

O. in data 02.12.2010, il giudice delegato alla procedura, dott. Cosmo Crolla, ha (i) autorizzato la OldCo a deliberare la modifica della delibera di conferimento di ramo d'azienda adottata in data 10.11.2010 nella parte in cui prevede che l'efficacia di tale delibera è risolutivamente condizionata alla mancata definitività del decreto di

omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Arezzo *con riferimento a tutti i beni compresi nel perimetro del ramo d'azienda conferito* e, per l'effetto, autorizzazione alla OldCo a deliberare che l'efficacia della delibera di conferimento di ramo d'azienda adottata in data 10.11.2010 è risolutivamente condizionata alla mancata definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Arezzo *solo con riferimento ai beni diversi dai marchi aziendali* e che quindi *l'efficacia di tale delibera è definitiva con riferimento ai marchi aziendali compresi nel perimetro del ramo d'azienda conferito*; (ii) autorizzato la NewCo, in qualità di conferitaria dell'Azienda Uno A Erre, a deliberare l'accettazione in via definitiva del conferimento di ramo d'azienda deliberato dalla OldCo in data 10.11.2010 così come integrato dalla delibera della OldCo che si è chiesto di autorizzare; (iii) autorizzato la NewCo, in qualità di conferitaria dell'Azienda Uno A Erre, a concludere con Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il contratto di finanziamento e il contratto di pegno sui marchi aziendali indicati nella lista depositata nella procedura Trib. Arezzo, CP n. 12/2010, *sub* n. 39, nella versione testuale che, salvo eventuali modifiche, rettifiche ed integrazioni, è depositato nella procedura Trib. Arezzo, CP n. 12/2010, *sub* n. 37.

- P. in data odierna, il CdL della OldCo ha deliberato (1) di modificare la delibera di conferimento di ramo d'azienda adottata dal CdL della OldCo in data 10.11.2010 nella parte in cui prevede che l'efficacia di tale delibera è risolutivamente, condizionata alla mancata definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Arezzo con riferimento a tutti i beni compresi nel perimetro del ramo d'azienda conferito; (2) di stabilire che l'efficacia della delibera di conferimento di ramo d'azienda adottata dal CdL della OldCo in data 10.11.2010 è risolutivamente condizionata alla mancata definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Arezzo solo con riferimento ai beni diversi dai marchi aziendali e che quindi l'efficacia di tale delibera è definitiva con riferimento ai marchi aziendali compresi nel perimetro del ramo d'azienda conferito (e che quindi resta inteso che, nella sua qualità conferente i marchi aziendali in favore della NewCo, la OldCo si dichiara fin, da adesso disponibile a sottoscrivere atti ricognitivi del contratto di pegno autorizzato e in fase di conclusione, che eventualmente siano richiesti dagli ordinamenti giuridici nazionali dei Paesi extracomunitari interessati e che siano

finalizzati all'esecuzione della trascrizione del pegno, in conformità a quanto eventualmente preteso dagli ordinamenti giuridici nazionali di tali Paesi).

Premesso tutto quanto sopra, allora, il Consiglio di Amministrazione di UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A., all'unanimità dei presenti,

delibera

- 1) di approvare i termini e le condizioni, la stipula e l'esecuzione del contratto di finanziamento e del contratto di pegno su marchio nella versione testuale risultante, salvo le necessarie rettifiche, dai documenti depositati nella procedura Trib. Arezzo, CP n. 12/2010, sub nn. 37 e 39;
- 2) di attribuire i poteri per la sottoscrizione del contratto di finanziamento e del contratto di pegno su marchio ed il compimento di tutte le attività necessarie per la loro stipula e esecuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A. e dunque legale rappresentante *pro tempore*, dott. Gino FARALLI, nonché al membro del Consiglio di Amministrazione di UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A., Avv. Alessandro BENOCCI, disgiuntamente tra loro.


Il CdA prende atto che sul terzo punto posto all'ordine del giorno è possibile soprassedere. I membri presenti del CS prendono atto delle deliberazioni adottate dal CdA. Alle ore 19.05, non essendovi null'altro da discutere, la riunione è tolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente della riunione

Dott. Gino FARALLI

Il segretario della riunione

Avv. Alessandro BENOCCI



N. 61279 di repertorio

Certifico io sottoscritto dottor Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro consiglio di amministrazione della società:

"UNOAERRE INDUSTRIES S.p.A.",

con sede in Arezzo, località San Zeno Strada E 5, Capitale Sociale nominale euro 120.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo 02039680513, Repertorio Economico Amministrativo n. 157232.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 30 luglio 2010 dalla C.C.I.A.A. di Arezzo, Ufficio del Registro delle Imprese, Prot. n. 1211.

Milano, Via Metastasio n. 5, dieci dicembre duemiladieci.



[Handwritten signature]

Allegato "B" all'atto
in data 10.12.2002 27
n. 61280/2643 rep.

ALLEGATO (A) ALL'ATTO DI PEGNO DI MARCHI
DOCUMENTO DI SINTESI

BANCHE FINANZIARIE

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (di seguito le "Banche Finanziarie")

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO A BREVE TERMINE E MEDIO
LUNGO TERMINE CONCESSO A UNO A ERRE INDUSTRIES S.P.A.

Il presente documento di sintesi, redatto ai sensi dell'articolo 9.1 della Deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 e delle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, non sostituisce in alcun modo le pattuizioni del Contratto di Finanziamento (di seguito il "Finanziamento") concesso a UNOAERRE Industries S.p.A. (la "Società" o il "Prenditore").

SEZIONE I

Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione di UNOAERRE INDUSTRIES S.P.A., sulle condizioni economiche del Finanziamento:

- a) **Ammontare del Finanziamento:** le Banche Finanziarie concedono a UNOAERRE Industries S.p.A.:
 - (i) ciascuna delle Banche Finanziarie una linea di credito a breve termine di tipo *revolving* fino ad un importo massimo di Euro 2.500.000 (il "Finanziamento Breve Termine"), e
 - (ii) in *pool* un finanziamento per cassa a medio lungo termine (il "Finanziamento Lungo Termine") fino a un importo massimo di Euro 5.000.000,00.
- b) **Tasso di interesse sul Finanziamento Breve Termine:** Euribor/Libor + margine, dove: (i) Euribor/Libor indica il tasso rilevato alle ore 11:00 (CET) il secondo Giorno Lavorativo antecedente l'inizio di ciascun periodo di maturazione degli interessi, divisore 365; e (ii) margine indica il margine di 100 (cento) punti base (1,00%) in ragione d'anno, oltre allo *step up*, ove applicabile.
- c) **Tasso di interesse sul Finanziamento Lungo Termine:** Euribor/Libor + margine, dove: (i) Euribor/Libor indica il tasso rilevato alle ore 11:00 (CET) il secondo Giorno Lavorativo antecedente l'inizio di ciascun periodo di maturazione degli interessi, divisore 365; e (ii) margine indica il margine di 100 (cento) punti base (1,00%) in ragione d'anno, oltre allo *step up*, ove applicabile.
- d) **Interessi di mora:** tasso convenzionale di interesse come determinato alla lettera b) che precede, maggiorato di 200 punti base (2%) per anno, non soggetti a capitalizzazione periodica.
- e) **Periodicità di calcolo degli interessi:** gli interessi sono dovuti allo scadere di ciascun periodo di interessi di 3 (tre) mesi, fermo restando che ciascun Periodo di Interessi, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi, avrà la durata di tre mesi decorrenti dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre (inclusi) di ciascun anno.
- f) **Criteri di indicizzazione:** tasso indicizzato al parametro Euribor; in difetto di quotazione dell'Euribor trovano applicazione le disposizioni di cui ai Paragrafi 6.3 e 6.1 del Finanziamento.

- g) **Oneri o spese di Uno A Erre Industries S.p.A.:** l'art. 14 del Finanziamento prevede che la Società sosterrà direttamente o rimborserà tutte le spese, anche professionali (ivi compresi gli onorari dei consulenti legali delle Banche Finanziatrici come determinati in separato accordo) per la predisposizione, negoziazione, stipula e perfezionamento del presente Contratto e di eventuali successivi accordi integrativi dello stesso, nonché le imposte e tasse a cui il presente Contratto, e/o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati, possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.
- h) **Indicatore Sintetico di Costo (ISC):** l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al Finanziamento Lungo Termine è pari al tasso Euribor come sopra definito pari alla data del 10 dicembre 2010 all'1,91% (uno virgola novantuno per cento).

SEZIONE 2

Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione di Uno A Erre Industries S.p.A. sulle pattuizioni specifiche del Finanziamento diverse dalle condizioni economiche trattate alla Sezione 1 che precede.

Scopo del Finanziamento: il Finanziamento potrà essere utilizzato da Uno A Erre Industries S.p.A. esclusivamente per le finalità specificate al Paragrafo 2.3 del Finanziamento, ovvero:

- a) far fronte al fabbisogno finanziario del Beneficiario ed alle necessità operative del Prenditore;
 - b) al fine del pagamento dei Costi dell'Operazione, ivi compresi quelli di natura fiscale, maturati alla Data di Sottoscrizione.
- al fine di soddisfare [il finanziamento degli investimenti relativi al completamento dei nuovi impianti dello stabilimento di San Zeno (Ar) ed ulteriori investimenti previsti dal piano industriale e finanziario del Beneficiario.

Importo del Finanziamento: i Paragrafi 2.1 e 2.2 del Finanziamento disciplinano l'importo del Finanziamento e la quota percentuale del Finanziamento facente capo a ciascuna Banca Finanziatrice.

Modalità di utilizzo ed Erogazione del Finanziamento: gli Articoli 4 e 5 del Finanziamento disciplinano, rispettivamente, le modalità di utilizzo del Finanziamento a Breve Termine e del Finanziamento a Lungo Termine.

Rimborso del Finanziamento: l'Allegato 5.1.2 del Finanziamento disciplina i termini di rimborso del Finanziamento Lungo Termine e l'Articolo 8 disciplina i rimborsi anticipati facoltativi e obbligatori, contemplando talune disposizioni generali in materia di rimborsi anticipati.

Decadenza dal beneficio del termine, Risoluzione e Recesso: l'Articolo 12 del Finanziamento disciplina le condizioni sussistendo le quali le Banche Finanziatrici potranno invocare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione per inadempimento e/o il recesso ed il conseguente obbligo di immediato rimborso del Finanziamento ed accessori, oltreché l'indicazione delle maggioranze sussistendo le quali la Banca Capofila può far valere in nome e per conto di tutte le Banche la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione e /o il recesso.

Costi di Rottura: il Paragrafo 8.4 del Finanziamento stabilisce l'obbligo di pagamento dei Costi di Rottura da parte di Uno A Erre Industries S.p.A.

Regime Fiscale del Finanziamento: il Paragrafo 14.2 del Finanziamento dà atto che

- a) il Finanziamento a Breve Termine è soggetto ad imposta di bollo; è altresì soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di finanziamento rientrante nell'ambito applicativo dell'IVA, esente da tale imposta ai sensi dell'art. 10 n. 1 del DPR. 26 ottobre 1972 n. 633;

b) il Finanziamento a Lungo Termine è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche, che la Banca Capofila avrà facoltà di trattenere dal primo Utilizzo della Tranche 2.

SEZIONE 3

LE INFORMAZIONI DI QUESTA SEZIONE SONO VOLTE A RICHIAMARE L'ATTENZIONE DI UNO A ERRE INDUSTRIES S.P.A. SULLE ALTRE PATTUZIONI DEL FINANZIAMENTO ANCHE PRIVE DI IMMEDIATA RILEVANZA ECONOMICA.

Articolo 3 - Condizioni sospensive: indica le condizioni cui è sospensivamente condizionata l'obbligazione di rendere disponibile la prima e le successive erogazioni del Finanziamento.

Articolo 9 - Dichiarazioni e garanzie: indica le dichiarazioni e le garanzie rese da Uno A Erre Industries S.p.A. alle Banche Finanziatrici con riferimento alla situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale di Uno A Erre Industries S.p.A. alla data di stipula.

Paragrafo 10.9 - Parametri Finanziari: individua i parametri finanziari che Uno A Erre Industries S.p.A. è tenuta a rispettare per tutta la durata del Finanziamento, nonché le modalità per la verifica degli stessi e gli obblighi di informazione.

Articolo 10 - Impegni: individua tutti gli obblighi, positivi e negativi, al cui rispetto è tenuta Uno A Erre Industries S.p.A. ed i suoi eventuali aventi causa ai sensi del Finanziamento.

Articolo 13 - Cessione del contratto, cessione dei crediti: prevede il divieto per Uno A Erre Industries S.p.A. di cedere o trasferire i diritti e/o obblighi derivanti dal Finanziamento salvo previo consenso scritto delle Banche Finanziatrici, nonché il diritto, per le Banche Finanziatrici, di cedere o trasferire, in tutto o in parte, in favore di altre banche o di intermediari finanziari, i propri diritti, obblighi e crediti derivanti dal Finanziamento.

Articolo 11 - Banca Capofila: contempla la nomina della Banca Capofila, nonché gli obblighi, le attività, i diritti e le responsabilità della Banca Capofila per tutta la durata del Finanziamento.

Articolo 14 - Spese, Imposte e tasse: in aggiunta alla già richiamata fiscalità precisa che la Società sosterrà direttamente o rimborserà tutte le spese, anche professionali (ivi compresi gli onorari dei consulenti legali delle Banche Finanziatrici come determinati in separato accordo) per la predisposizione, negoziazione, stipula e perfezionamento del presente Contratto e di eventuali successivi accordi integrativi dello stesso, nonché le imposte e tasse a cui il presente Contratto, e/o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati, possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

Paragrafo 15.1 - Comunicazioni: prevede le modalità di comunicazione tra UNO A ERRE INDUSTRIES S.P.A. e le Banche Finanziatrici

Articolo 15 - Disposizioni generali: disciplina il regime delle modifiche e rinunce al Finanziamento, dell'eventuale invalidità parziale, della legge applicabile e del foro competente, dell'efficacia dei pagamenti e dell'informativa precontrattuale.

Articolo 16 - Elenco degli allegati: prevede l'elenco degli allegati al Finanziamento.

[Handwritten signature]

faed.


Rovellini

[Handwritten signature]

PER AUTORIZZAZIONE


Vittorio Forcellini
Forcellini







Forcellini



ALLEGATO C ALL'ATTO DI PEGNO DI MARCHI

Marchi

SEZIONE 1 marchio	territorio	numero brev.		trascrizione conf. 2010
		vecchio	nuovo	
	ITALIA	893.271	1258685	eseguita
	ITALIA	809088	1258895	eseguita
	INTERNAZIONALE	732993		eseguita
	COMUNITARIO	1357979		eseguita

SEZIONE 2 marchio	territorio	numero brev.		trascrizione conf. 2010
		vecchio	nuovo	
	TAIWAN	909857		in corso
	NORVEGIA	203624		in corso
	HONG KONG	13886/01		in corso
	GIAPPONE	4441369		in corso
	ARGENTINA	1837055		in corso
	TURCHIA	2000 03390		in corso
	BRASILE	822348560		in corso
	SUD AFRICA	2000/00316		in corso
	AUSTRALIA	818809		in corso
	CANADA	559581		in corso
	INDIA	531188	903069	in corso
	COREA DEL SUD	492323		in corso
	U.S.A	2495750		in corso
	PANAMA	106183		in corso
	MESSICO	659129		in corso
GIORDANIA	72138		in corso	
ARABIA SAUDITA	592/43		in corso	
	ITALIA	687877	1093165	in corso in corso in corso
	ITALIA	844.121	1300134	in corso in corso in corso
	ITALIA	713463	1142410	in corso
	ITALIA	442358	984121	in corso in corso
	ITALIA	1.050.771	1050771	in corso
	ITALIA	891.866.	1295877	in corso in corso
	ITALIA	1054286	1054286	in corso
	Internazionale	934.679		in corso

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Internazionale rivendica: Cina Croazia Russia Monaco Polonia Slovenia Svizzera Vietnam (22-9-09)

Comunitario rivendica: Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Francia Finlandia Germania
Grecia Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Olanda Portogallo Polonia Regno Unito
Rep. Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria



Rav. S. 1




PSE ASSICURAZIONE

33

Giuseppe Rovini

Rob. Chi

prof. Chi



all

feolo

Rovini

Chi

39

SPAZIO ANNULLATO

35

Allegato "D" all'atto
in data 10-12-2010.
n. 61280/9643 rep.

ALLEGATO 9.1 ALL'ATTO DI PEGNO DI MARCHI
Modello Mandato


[SU CARTA INTESTATA DI UNOERRE INDUSTRIES S.P.A.]

Arezzo, [●] 2010

Spett.le

Studio Fiammenghi - Fiammenghi
Via delle Quattro Fontane, 31
00184 Roma

Alle c.a.
Egredi Signori
Avv. Alessandro Fiammenghi
Avv. Eva Fiammenghi



fo. 00

Oggetto: Mandato

Egredi Signori,

premesse che:

- a. in data [●] novembre 2010, per atto del dott. [●], notaio in [●], (Rep. ___/Racc. ___), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (le "Banche Finanziatrici"), da una parte, e Unoaerre Industries S.p.A. (la "Società"), dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "Contratto di Finanziamento"), ai sensi del quale le Banche Finanziatrici hanno concesso, ciascuna secondo la propria quota di partecipazione al Concedente, ai termini e condizioni ivi previsti, (i) un finanziamento a breve termine sotto forma di apertura di credito in conto corrente, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); e (ii) un finanziamento a lungo termine per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (il "Finanziamento");
- b. alla data odierna, la Società è proprietaria dei marchi indicati nell'Allegato (A) (ciascuno, un "Marchio" e, congiuntamente, i "Marchi") debitamente registrati o in corso di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in Roma ("UIBM") o l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) in Alicante ("UAMI") o l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI") in Ginevra o presso i rispettivi Uffici Marchi e Brevetti Nazionali Esteri;
- c. la Società, a garanzia di tutte le obbligazioni di pagamento nei confronti delle Banche Finanziatrici derivanti dal Contratto di Finanziamento e dalla Documentazione Finanziaria

Romina




PSR AUSGAZIONI

35

Giuseppe P. P. P.

Prof. P.



Teleg.

NOVENUM

X

ALLEGATO 15.4(B) ALL'ATTO DI PEGNO DI MARCHI

Testo dell'atto ricognitivo di cui all'art. 15.4(B)

Il presente atto ricognitivo è formato a [•] oggi, [•] da:

"UNOAERRE INDUSTRIES S.P.A.", con sede legale in [■], Via F. [■] n. [■], capitale sociale Euro [■],00 ([■],00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di [■] n. [■] (di seguito definita "Concedente" o anche "Mutuatario"), in persona del Sig. [■] nato a [■] il [■], domiciliato per la carica presso la sede sociale, al presente debitamente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con [■]

Premesso che:

- (A) con l'atto di pegno (l'Atto di Pegno") stipulato in data [■] tra il Concedente, da una parte, e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (i "Creditori Pignoratizi), dall'altra parte, il Concedente ha costituito a favore dei Creditori Pignoratizi un pegno sui Marchi a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come definite nell'Atto di Pegno);
- (B) il Concedente ha appreso che, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 13.2 (Cedibilità da parte delle Banche Finanziatrici) del Contratto di Finanziamento, [■] ha trasferito a [■] [parte della/la] propria partecipazione nel contratto di finanziamento identificato nell'Atto di Pegno quale "Contratto di Finanziamento" per un ammontare in linea capitale pari a Euro [■];
- (C) il Concedente non intende conferire al presente atto alcuna efficacia novativa.

I termini definiti nel presente atto ricognitivo hanno lo stesso significato attribuito agli stessi nell'Atto di Pegno,

tutto ciò premesso,

con il presente atto il Concedente accetta il trasferimento di cui alla premessa (B), e dà atto che, a seguito e nei limiti del trasferimento di cui alla premessa (B), [■] ha assunto, a far data dal [■], la qualità di Creditore Pignoratizio e Banca Finanziatrice ai sensi dell'Atto di Pegno.

Luogo e data: [■][■]

Il Concedente

Faedo

Pignori

43

SPAZIO ANNULLATO

Copie conforme all'originale, munito delle
prescritte sottoscrizioni.

Milano,1.3.D.I.C., 2010



[Handwritten signature]